

Identità non binarie e modifiche del registro civile: la decisione del Tribunale federale svizzero 150 III 34 in prospettiva comparata

MICOL FERRARIO *

Nota a Tribunale federale svizzero, sentenza dell'8 giugno 2023, 150 III 34 disponibile all'indirizzo https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-34%3Ait&lang=it&type=show_document&zoom=YES&.

Parole chiave: non-binary identity; gender marker; jurisprudential use of comparative law

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La DTF 150 III 34 e i limiti al riconoscimento giuridico delle identità non binarie. – 3. Identità non binarie e modifiche del registro civile: accenni in prospettiva comparata. – 4. Riflessioni conclusive.

Data della pubblicazione sul sito: 20 gennaio 2026

Suggerimento di citazione

M. FERRARIO, *Identità non binarie e modifiche del registro civile: la decisione del Tribunale federale svizzero 150 III 34 in prospettiva comparata*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2025. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Academic Fellow e Docente a contratto nell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano. Indirizzo mail: micol.ferrario@unibocconi.it.

1. Introduzione

Negli ultimi anni, il tema dell'identità di genere ha assunto una rilevanza crescente nel dibattito giuridico contemporaneo, in particolare rispetto alle modalità con cui gli ordinamenti statali riconoscono (o, al contrario, si rifiutano di riconoscere) soggettività che non si identificano pienamente né con il genere maschile, né con quello femminile¹.

Un aspetto cruciale di questa evoluzione concerne la disciplina relativa all'iscrizione del genere nei registri dello stato civile e, più precisamente, la possibilità di modificarne l'indicazione nel corso della vita dell'individuo². Tradizionalmente, questi registri sono stati costruiti attorno ad una logica binaria del genere, fondata sull'inquadramento obbligatorio dell'individuo nella categoria maschile o femminile sin dalla nascita. Questo assetto riflette una concezione essenzialista dell'identità personale, secondo cui il sesso biologico (come accertato e registrato al momento della nascita) dovrebbe necessariamente coincidere con l'identità giuridica della persona³. Tuttavia, questa visione è stata progressivamente messa in discussione, sia a livello sociale – per effetto di una crescente visibilità e legittimazione delle esperienze non conformi alla norma binaria – sia a livello giuridico, dove si sono moltiplicati gli sforzi per costruire un quadro normativo più inclusivo⁴.

Invero, con riferimento a quest'ultimo aspetto, si è di recente assistito all'introduzione, in alcuni ordinamenti, di forme di riconoscimento giuridico di soggettività non binarie attraverso la creazione di una categoria di genere "X" o tramite l'apertura alla possibilità di lasciare vuoto il campo relativo al genere nei registri civili. Le modalità di accesso a tali opzioni variano sensibilmente di sistema in sistema: in alcuni casi, l'attuabilità di questa circostanza è stata subordinata alla dichiarazione formale resa dalla persona interessata dinanzi all'ufficiale di stato civile (come, per esempio, in Germania), valorizzando

* Docente a contratto, Università Bocconi. Email: micol.ferrario@unibocconi.it.

¹ M.V. IZZI, *Il riconoscimento dell'identità di genere tra elezione e ascrizione: analisi comparata dei modelli normativi in materia di rettificazione di sesso*, in *BioLaw Journal*, 2023, 2, 107 ss.

² L. HOLZER, *Smashing the Binary? A New Era of Legal Gender Registration in the Yogyakarta Principles Plus 10*, in *International Journal of Gender, Sexuality & Law*, 2020, 1, 98 ss.

³ A.C. VISCONTI, *Oltre la "logica binaria"... L'identità di genere tra vecchie e nuove prospettive*, in *Federalismi.it*, 2023, 15, 239 ss.

⁴ N. POSTERARO, L. BUSATTA e A. MAGLIARI (curr.), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, spec. 63 ss.

quindi il principio dell'autodeterminazione⁵; in altri, essa è stata condizionata ad accertamento giudiziale o al possesso di certificazioni mediche che attestino una condizione clinica specifica, con conseguente irrigidimento del percorso di affermazione identitaria (come accade in Austria). In altri ordinamenti, al contrario, o si sono unicamente registrati dei segnali di apertura iniziali senza che però si siano tradotti in riforme organiche sul piano legislativo delle normative relative all'iscrizione del genere (è il caso, tra gli altri, della Spagna), o non si sono ancora registrati degli sforzi significativi né sul piano normativo, né su quello giurisprudenziale, con la conseguenza che la logica binaria rappresenta ancora oggi l'unico parametro per la definizione giuridica dell'identità personale (esemplificativa è la Svizzera).

Alla luce di queste trasformazioni eterogenee, il presente contributo si propone di analizzare in chiave critica l'evoluzione del quadro giuridico svizzero in materia di modifica dell'indicazione del genere, inserendola in una prospettiva comparata. Dapprima verrà analizzata la DTF 150 III 34, con cui il Tribunale federale svizzero si è pronunciato su una domanda di iscrizione del genere "neutro" nel registro dello stato civile, chiarendo così la sua posizione con riferimento al riconoscimento giuridico delle identità non binarie (§ 2). La suddetta decisione sarà collocata all'interno del più ampio processo di riforma legislativa avviato in Svizzera nel 2021. Nel paragrafo successivo, il contributo si focalizzerà su altre esperienze comparate con lo scopo di confrontare e valutare la portata, i limiti e le eventuali potenzialità di quella svizzera (§ 3). Seguiranno in chiusura alcune brevi note conclusive (§ 4).

2. La DTF 150 III 34 e i limiti al riconoscimento giuridico delle identità non binarie

Nel giugno 2020, C.B. – un cittadino svizzero residente in Germania – inoltrava una richiesta di trascrizione nei registri svizzeri di una modifica apportata al proprio stato civile in Germania, operata in conformità al diritto tedesco. Più precisamente, in base al §45b del *Personenstandsgesetz (PStG)*⁶, C.B. aveva dichiarato la volontà di adottare un nuovo prenome e di rimuovere l'indicazione del sesso dal registro civile, in base ad una certificazione medica che attestava la presenza di una variazione dello sviluppo sessuale (*Varianten der Geschlechtsentwicklung*). Le autorità tedesche avevano accolto integralmente la richiesta, procedendo alla registrazione ufficiale della modifica e riconoscendo a C.B. il diritto a non essere classificato né come uomo, né come donna nei registri civili. A seguito di questa decisione, in data 2 giugno 2020,

⁵ Sui limiti di questa logica si veda C. DIETZ, *Governing Legal Embodiment: On the Limits of Self-Declaration*, in *Feminist Legal Studies*, 2018, 185 ss.

⁶ *Personenstandsgesetz (PStG)*, 19.02.2007, (BGBl. I S. 122).

C.B. presentava formale istanza presso l'ufficio dello stato civile del Canton Argovia, chiedendo che anche lo Stato civile svizzero riconoscesse tale rettifica, tanto per quanto concerneva la modifica del prenome, quanto in relazione alla cancellazione dell'indicazione di genere. L'autorità cantonale competente accoglieva la richiesta limitatamente alla modifica del prenome, ma rifiutava la cancellazione del genere, ritenendola non conforme al quadro normativo svizzero, il quale non prevedeva, né consentiva, l'iscrizione "vuota" del campo relativo al genere nei registri civili. Contro tale decisione, C.B. interponeva ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale che, con sentenza del 29 marzo 2021⁷, accoglieva la domanda e ordinava la cancellazione dell'indicazione di genere sulla base del riconoscimento della modifica intervenuta all'estero e di un'interpretazione evolutiva del diritto svizzero in materia di stato civile. Contro questa pronuncia il Consiglio federale (agendo per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia) ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale federale svizzero (d'ora innanzi TF), chiedendone l'annullamento per violazione dell'ordine pubblico.

Con la DTF 150 III 34, resa l'8 giugno 2023, il TF ha accolto il ricorso e annullato la cancellazione dell'indicazione del genere nel registro civile elvetico. Il TF ha chiarito, in primo luogo, che le modifiche dello stato civile effettuate all'estero non sono automaticamente riconosciute in Svizzera, ma devono rispettare le condizioni previste dal diritto internazionale privato (artt. 25-27 Legge federale sul diritto internazionale privato, d'ora innanzi LDIP)⁸. Più specificamente, per essere trascritto, un atto straniero deve riferirsi a un "oggetto registrabile" secondo il diritto svizzero e non deve violare l'ordine pubblico interno (art. 27 LDIP). Nel merito, la Corte ha poi rilevato che secondo l'attuale assetto normativo, la registrazione dell'identità di genere nei registri dello stato civile si fonda su una logica strettamente binaria, limitata alle sole categorie di "maschile" e "femminile", come del resto ribadito dalla riforma legislativa che ha introdotto l'art. 30b del Codice civile svizzero⁹ (d'ora innanzi CC). Con tale disposizione, il legislatore ha inteso semplificare la procedura per la modifica del genere, eliminando requisiti patologizzanti e oneri procedurali eccessivi. In particolare, l'art. 30b CC consente a ogni persona di età superiore ai 16 anni e capace di discernimento di richiedere la modifica del genere nel registro dello stato civile con semplice dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile, senza necessità, quindi, di presentare certificazioni mediche o sentenze giudiziarie e nemmeno di intraprendere trattamenti ormonali (art. 30b, cpv. 1-

⁷ Canton Argovia, *Obergericht*, Sentenza del 29 marzo 2021.

⁸ Legge federale sul diritto internazionale privato del 1° gennaio 1989 (LDIP, RS 1988 1776)

⁹ Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 24 233).

2 CC). Nonostante questa riforma abbia promosso una valorizzazione del principio di autodeterminazione, essa ha espressamente escluso la possibilità di introdurre una terza opzione di genere, o di lasciare vuoto il campo relativo al sesso nei registri civili¹⁰. Nei documenti preparatori, il Consiglio federale ha chiarito che l'obiettivo della riforma era quello di semplificare il percorso di affermazione identitaria entro la struttura binaria esistente, e non di metterne in discussione la configurazione¹¹.

Alla luce di tale quadro, il TF ha ritenuto che la rimozione dell'indicazione del genere, così come disposta dall'autorità tedesca e accolta dal giudice cantonale, non fosse compatibile con l'ordinamento svizzero, né potesse essere trascritta in forza del principio di riconoscimento degli atti stranieri, motivo per cui accoglie il ricorso e annulla la decisione cantonale. L'eventuale introduzione di una categoria ulteriore o di un'opzione "neutra" rappresenterebbe, secondo i giudici di Mon Repos, una modifica strutturale del sistema, che eccede le competenze del potere giudiziario e deve essere rimessa esclusivamente alla discrezionalità del legislatore.

3. Identità non binarie e modifiche del registro civile: accenni in prospettiva comparata

Come anticipato nell'introduzione, al momento attuale si registrano approcci profondamente diversi con riferimento al riconoscimento giuridico delle identità non binarie. Invero, alcuni ordinamenti hanno accolto riforme legislative che consentono, a determinate condizioni, la registrazione di un genere neutro al registro civile, estendendo tale possibilità alle persone intersessuali e, in alcuni casi, anche transessuali. In altri contesti, invece, si sono registrate delle prime aperture come, per esempio, la possibilità di non iscrivere il genere di un neonato al registro per un tempo limitato, o di natura giurisprudenziale. Infine, vi sono degli Stati tuttora fortemente ancorati ad una concezione binaria dell'identità, che, ad oggi, non hanno ancora previsto degli strumenti di riconoscimento delle identità non conformi.

Tra i paesi che hanno introdotto una disciplina legislativa in materia esemplificativo è il caso della Germania, che riconosce la possibilità di modificare il registro civile tanto alle persone intersessuali, quanto a quelle non binarie, senza necessità di presentare una certificazione medica. In seguito alla

¹⁰ Per un approfondimento su questa riforma si veda M. FERRARIO, *The Principle of Equality Amidst the Protection of Sexual Orientation and Gender Identity: The Case of Switzerland*, in V. CARLINO e G. MILANI (curr.), *The Principle of Equality. New and Old Challenges*, in *Consulta Online*, maggio 2024, 42 ss.

¹¹ A. BUCHER, *L'accueil du troisième sexe*, in *Jusletter* 24 janvier 2022, 2022, 1-20.

sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 2017¹² – con cui è stato dichiarato incostituzionale l’obbligo di classificazione binaria nei registri dello stato civile per le persone intersessuali – è stata dapprima modificata la *Personenstandsgesetz (PStG)*, introducendo la possibilità per questa categoria di persone di modificare il sesso anagrafico in “*divers*” o di omettere l’indicazione di genere tramite semplice dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile (secondo il combinato disposto degli artt. 22 § 3 e 45b). Nel 2024, con l’adozione della *Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG)*¹³, questa possibilità è stata finalmente estesa anche alle persone transessuali¹⁴. Analogamente a quanto avvenuto in Germania, dopo che nel 2018 il *Verfassungsgerichtshof*¹⁵ ha stabilito il diritto delle persone intersessuali a vedersi registrate con la dicitura “*divers*”, in Austria è stato adottato un decreto del Ministero dell’Interno¹⁶ volto a dare attuazione a tale possibilità, sebbene subordinandola al rilascio di una certificazione da parte di commissioni appositamente istituite e composte da esperti di vario genere. Al contrario, le persone transessuali continuano a non potersi registrare come tali. Un altro caso interessante è quello di Malta ove, seppure già nel 2015 era stata introdotta la possibilità di rettificare il genere al registro civile, è soltanto nel 2024 (con la modifica dell’art. 4 del *Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act*)¹⁷ che è stata introdotta l’opzione di farlo registrandosi come non-binari attraverso una semplice dichiarazione notarile.

In altri sistemi, invece, si sono registrate delle prime aperture verso le identità non binarie, non tradottesì ad oggi in vere e proprie possibilità di modifica del registro civile. Un esempio interessante in tal senso è rappresentato dalla Spagna che, a norma dell’art. 74 della *Ley Trans*¹⁸, stabilisce che i genitori di bambini intrasessuali hanno la possibilità di non iscrivere il loro sesso al registro civile, ma ciò solo se sono d’accordo e per un periodo massimo di un anno (trascorso il quale saranno obbligate a farlo). Anche l’Italia si colloca tra gli ordinamenti che, pur non avendo introdotto una disciplina legislativa organica in materia di identità non binarie, hanno recentemente affrontato la

¹² BVerfGE, 1 BvR 2019/16, 10 ottobre 2017.

¹³ Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, 19.06.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 206).

¹⁴ E. CATERINA, *Il Bundestag approva la legge sulla autodeterminazione in relazione alla registrazione anagrafica del sesso*, in *Corte Costituzionale*, 17.04.2024.

¹⁵ VfGH, G 77/2018-9, 15 giugno 2018.

¹⁶ Bundesministerium, *Informationsschreiben zum Recht intersexueller Menschengem.* VfGH-Erkenntnis G 77/2018-9.

¹⁷ Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act, 14.04.2015.

¹⁸ Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

questione almeno dal profilo giurisprudenziale. Con la sentenza n. 143 del 2024¹⁹, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di soggettività non conformi al binarismo di genere, ma ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate in relazione all'assenza, nell'ordinamento, di una terza opzione di genere²⁰.

Infine, il panorama contemporaneo ricomprende anche Stati che aderiscono tuttora ad una logica fortemente binaria, ciò che ha determinato un'assenza di riforme nel senso di riconoscimento (anche minimo) delle identità non binarie. Oltre al caso della Svizzera analizzato nel paragrafo precedente, rientra in questo gruppo, per esempio, anche la Francia. Seppure all'art. 61-5 del *Code civil* venga riconosciuta la possibilità di modificare il proprio genere allo stato civile, la *Cour de Cassation*²¹ ha respinto la richiesta di una persona intersessuale di essere riconosciuta come "genere neutro", sottolineando che la legge francese non prevede tale opzione. Tra l'altro, questa posizione è stata ulteriormente confermata dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo che, nel caso Y c. Francia²², ha stabilito che la Francia non ha violato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nel non consentire il riconoscimento di un genere neutro²³.

4. Riflessioni conclusive

L'analisi svolta mette in evidenza come, sul piano comparato, la disciplina del genere nei registri dello stato civile si presenti ad oggi estremamente disomogenea. Accanto ad ordinamenti che hanno introdotto vere e proprie riforme legislative – come la Germania, l'Austria o, più di recente, Malta – si collocano altri sistemi che hanno compiuto soltanto passi limitati, per esempio consentendo la mancata iscrizione temporanea del genere dei neonati come in Spagna, o attraverso precedenti giurisprudenziali come in Italia. Altri Stati, infine, restano ancorati ad una concezione rigidamente binaria dell'identità, senza che si registrino, almeno per il momento, tentativi concreti di superamento del paradigma uomo/donna. Il caso svizzero si inserisce chiaramente in quest'ultima categoria.

¹⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 143/2024, 03.07.2024.

²⁰ Per un approfondimento si veda N. POSTERARO e B. LIBERALI (curr.), *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere. La sentenza della Corte costituzionale n.143 del 2024*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025.

²¹ Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2017, 16-17.189.

²² Corte EDU, Y. c. Francia, Ricorso n. 76888/17 del 31 ottobre 2017.

²³ Per un approfondimento si vedano G. SULPIZI, *Il diritto ad essere diversi. Oltre il binarismo nella rettificazione di sesso?*, in *Genius*, 2025, spec. 14 ss. e F.B. D'USSEAU, *Le persone intersessuali e il terzo genere: ciascuno stato membro può procedere al proprio ritmo*, in *DPCE Online*, 2023, 2, 2299 ss.

Il TF, nella DTF 150 III 34, pur riconoscendo la crescente complessità del tema e il valore del principio di autodeterminazione, ha ritenuto di doversi attenere al dettame legislativo, escludendo ogni possibilità di intervento creativo sul piano giudiziario e rinviando consapevolmente al legislatore la responsabilità di eventuali scelte riformatrici.

Nonostante il TF non si sia pronunciato nel senso di un riconoscimento delle identità non binarie, la sua decisione appare significativa perché restituisce la complessità del tema e la difficoltà di ricondurlo entro le coordinate del diritto interno. Nel motivare la propria pronuncia la Corte ha, infatti, scelto di collocare la questione in un orizzonte più ampio, richiamando diversi precedenti stranieri (consid. 3.6.3). Dopo aver sottolineato che la maggior parte degli ordinamenti resta tuttora ancorata ad un modello binario, il TF ha evidenziato come alcuni sistemi abbiano iniziato a metterne in discussione la tenuta. A titolo esemplificativo, ha citato anzitutto il *Grondwettelijk Hof*²⁴ belga e il *Bundesverfassungsgericht* tedesco, che hanno entrambi riconosciuto l'incompatibilità dell'obbligo imposto alle persone non binarie di registrarsi entro categorie binarie con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo²⁵ (d'ora innanzi CEDU). Successivamente, ha richiamato una decisione della *Supreme Court* del Regno Unito che aveva respinto la richiesta di inserire un indicatore di genere "X" in un passaporto, osservando che, in modo analogo, il diritto italiano non riconosce un terzo genere, né consente di lasciare vuoto il campo relativo al genere nei registri civili.

In tale giudizio, questi riferimenti alla giurisprudenza straniera sono stati utilizzati con finalità orientative, volte cioè a illustrare la pluralità degli approcci adottati altrove²⁶. In effetti, la questione della rimozione dell'indicatore di genere costituisce un tema emergente e complesso, rispetto al quale il richiamo a esperienze giuridiche esterne risulta particolarmente utile per comprendere le diverse soluzioni prospettabili e orientare un adeguato trattamento normativo. A tali richiami si aggiunge, inoltre, un riferimento alla sopramenzionata sentenza del *Verfassungsgerichtshof* austriaco, invocata dal ricorrente per sostenere che la mancata previsione di un genere neutro rappresenterebbe una violazione dell'art. 8 CEDU.

²⁴ Cour constitutionnelle, sentenza 99/2019, 19.06.2019.

²⁵ Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 4 novembre 1950.

²⁶ Per una panoramica dell'uso dei precedenti stranieri da parte del Tribunale federale si veda M. FERRARIO, *Switzerland: A Migration of Constitutional Ideas? An Empirical Study of the Use of Foreign Precedents by the Swiss Federal Tribunal (2000-2021)*, in GROPPi, T., PONTTHOREAU, M.C. e SPIGNO, I. (eds.), *Judicial Bricolage. The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges in the 21st Century*, Hart Publisher, Oxford, 573-593

Tali richiami non sono utilizzati come fonti vincolanti, ma come strumenti di orientamento, capaci di mettere in luce la varietà delle soluzioni adottate altrove e di offrire spunti utili per comprendere la portata sistemica della questione. In tale modo, il TF si inserisce in un più ampio dialogo giuridico transnazionale, nel quale il confronto tra esperienze normative e giurisprudenziali diviene un passaggio necessario per elaborare risposte più consapevoli a un tema, quello dell'identità di genere, che si muove ormai su un piano intrinsecamente transnazionale.